

Sezione Musica

QUOTE MINIME DI RIPARTIZIONE DEI DIRITTI

- Ai compositori e autori della parte letteraria di opere assegnate alla Sezione Musica non possono essere attribuite quote dei diritti di pubblica esecuzione e di riproduzione meccanica inferiori a quelle indicate dalla seguente tabella, in applicazione della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.5.2009:

OPERE DICHIARATE SENZA EDITORE	PUBBLICA ESECUZIONE	RIPRODUZIONE MECCANICA
Senza testo COMPOSITORE	24/24	100%
Con testo COMPOSITORE AUTORE	8/24 6/24	30% 20%

OPERE DICHIARATE CON EDITORE	PUBBLICA ESECUZIONE	RIPRODUZIONE MECCANICA
Senza testo COMPOSITORE	12/24	30%
Con testo COMPOSITORE AUTORE	7/24 3/24	20% 15%

Tuttavia per le composizioni con testo letterario le quote attribuibili al compositore e all'autore della parte letteraria possono essere uguali, purché complessivamente non inferiori a 12/24.

In ogni caso la quota per diritti di pubblica esecuzione complessivamente attribuibile all'editore/i e/o al sub editore/i dell'opera non può eccedere i 12/24.

- Nell'ambito della stessa qualifica, a ciascun avente diritto non può essere attribuita una quota inferiore ad 1/3 (un terzo) della quota più elevata riservata ad uno degli altri collaboratori per la stessa qualifica. Il suddetto limite non si applica nel caso di opere create in collaborazione tra compositori e/o autori aderenti alla SIAE e compositori e/o



autori aderenti a Società consorelle straniere, salva comunque l'attribuzione di una quota a ciascun collaboratore.

In mancanza di diversa indicazione, la quota complessivamente attribuita alla qualifica viene suddivisa d'ufficio in parti uguali tra i collaboratori appartenenti alla qualifica stessa.

Le quote minime sopra riportate si applicano anche alle elaborazioni delle opere di pubblico dominio – intendendosi in tal caso sostituito al compositore l'elaboratore della parte musicale e all'autore l'elaboratore della parte letteraria - tenuto conto proporzionalmente della quota residuale non assegnata per diritti di pubblica esecuzione.

Per le utilizzazioni delle versioni di composizioni tutelate di origine straniera con testo letterario adattato, la quota assegnata all'adattatore non può essere inferiore a 2/24 per i diritti relativi alle pubbliche esecuzioni.

Per i diritti relativi alla riproduzione meccanica, la quota per l'adattatore riconosciuta limitatamente alla versione espressamente indicata sul bollettino di dichiarazione, non può essere inferiore al 5% nel caso di un solo adattatore o al 10% nel caso di più adattatori.

All'elaboratore della parte musicale di opera tutelata deve essere assegnata una quota non inferiore a 1/24 per diritti di esecuzione ed al 5% per diritti di riproduzione meccanica, mentre la quota massima non potrà eccedere quella assegnata al compositore della musica originale.